



*Regione Siciliana*  
**PRESIDENZA**  
Segreteria Generale

# **IL CORECOM SICILIA**

## **Vademecum informativo**

A cura dell'U.O. S2.1  
**“Funzioni proprie del Comitato”**

Il Dirigente dell'U.O. S2.1  
*dott.ssa Maria Antonella Marino*

**U.O. S2.1**  
**“Funzioni proprie del Comitato”**

**DIRIGENTE**

M. Antonella Marino

**COMPONENTI**

Rossana Danile

Gioacchina Ferrara

Roberto Grifò

Benedetta Miserendino

Giuseppa Panascì

Pasqualina Pipate

## INDICE

|  |         |
|--|---------|
| Introduzione.....  | pag. 4  |
| I Comitati Regionali per le comunicazioni (Corecom).....                 | pag. 5  |
| Il Corecom Sicilia.....  | pag. 6  |
| Funzioni proprie.....  | pag. 8  |
| Tutela del pluralismo (legge n. 28/2000).....                            | pag. 9  |
| Contributi alle emittenti televisive locali (legge n. 448/98).....       | pag. 11 |
| Programmi dell'accesso (legge n. 103/75).....                            | pag. 11 |
| Attività di supporto e consulenza.....                                   | pag. 12 |
| Collaborazione con altri organismi e istituzioni.....                    | Pag. 12 |
| Iniziative promosse nel 2019.....  | pag. 13 |
| Funzioni delegate.....   | pag. 15 |
| Tutela e garanzia dell'utenza con particolare riferimento ai minori..... | Pag. 16 |
| Esercizio del diritto di rettifica.....                                  | pag. 17 |
| Vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi.....             | pag. 17 |
| Svolgimento del tentativo di conciliazione.....                          | Pag. 17 |
| Definizioni delle controversie.....                                      | pag. 18 |
| Vigilanza sul rispetto delle norme mediante il monitoraggio.....         | pag. 19 |
| Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.).....     | pag. 20 |

## INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, il Corecom Sicilia ha rafforzato la comunicazione per far conoscere all'esterno i servizi che vengono svolti in favore dei cittadini, dando una maggiore visibilità sia sui social che sul sito istituzionale.

Sono sempre più i cittadini che si rivolgono al Corecom, diventato punto di riferimento, soprattutto, per coloro che si ritrovano coinvolti in controversie con i gestori telefonici. Ma lo è anche durante le campagne elettorali per gli editori dell'informazione locale e per i soggetti politici coinvolti.

Nonostante ciò, quantunque l'attività lavorativa venga apprezzata da chi usufruisce dei servizi resi dal Corecom, purtroppo, ancora oggi esistono ampie fette di popolazione che non conoscono tale organismo e i servizi che esso offre.

Tuttavia, una criticità emersa, durante lo svolgimento delle varie attività, risulta più incresciosa: molti settori della Pubblica Amministrazione della Sicilia non conoscono il Corecom e le attività che esso svolge.

La condivisione delle attività svolte dai singoli uffici pubblici gioca un ruolo fondamentale e strategico per istituire una buona comunicazione interna: dialogare e interagire all'interno delle Amministrazioni Pubbliche (centrali e periferiche), rappresenta la chiave per migliorare la qualità dei servizi resi, ormai da tempo vera *mission* di ogni pubblica amministrazione.

La collaborazione tra i vari ambiti della P.A. è di rilevante importanza per garantire una più efficiente ed efficace azione.

Uguale rilevanza assume anche la comunicazione esterna, che implica il coinvolgimento degli utenti, in un'ottica di massima trasparenza; rappresenta anche un canale di ascolto continuo, indispensabile per individuare le esigenze degli utenti e verificare il loro livello di soddisfazione dei servizi resi.

Tra l'altro, l'entrata in vigore della legge n. 150/2000, rende obbligatorio l'espletamento della comunicazione, diventata una vera e propria attività istituzionale.

Alla luce di tutto ciò, si è, pertanto, ritenuto opportuno e necessario promuovere un'adeguata divulgazione delle funzioni esercitate dal Corecom Sicilia.

## I Comitati Regionali per le comunicazioni (Corecom)

La legge n. 249/1997, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) - conosciuta ai più come legge Maccanico - recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", prevede un decentramento a livello regionale di alcune funzioni proprie dell'Autorità.

L'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997, al fine di garantire, in ambito locale, alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, dispone che i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) - istituiti e disciplinati da leggi delle singole regioni - operino come organi funzionali dell'AGCOM.

Ogni Regione ha, quindi, istituito il proprio Corecom, nominandone il Presidente e i componenti. Successivamente, l'AGCOM ha individuato sia gli indirizzi generali, relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, all'organizzazione e al finanziamento dei Corecom (delibera n. 52/99/CONS), sia le funzioni di propria competenza delegabili ai Corecom (delibera n. 53/99/CONS).

Resta, comunque, in capo all'AGCOM la funzione di coordinamento e di indirizzo.

I Corecom sono investiti da molteplici e variegate funzioni, da cui discendono i servizi resi agli utenti. Infatti, svolgono funzioni di governo, garanzia e controllo sulle comunicazioni, in ambito regionale, oltre ad una lunga serie di funzioni proprie. Di fatto, sono il braccio operativo di AGCOM; ma anche strumento di consulenza per giunte e consigli regionali.

Con la sottoscrizione di vari Accordi Quadro (2003, 2008, 2018) tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sono stati sanciti i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, da parte dell'AGCOM, mediante stipula di convenzioni bilaterali.

## II CORECOM SICILIA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sicilia (Corecom) è, quindi, organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Le funzioni del Corecom sono numerose e diversificate; per la specifica natura, infatti, assicura, in ambito locale, le funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazione. Nel contempo, è organo di consulenza del Governo regionale e dell'Assemblea Regionale Siciliana nella predetta materia.

Il Corecom Sicilia è istituito con decreto del Presidente della Regione, su indicazione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, il quale nomina i componenti e designa anche il Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari.

Il Comitato è composto da cinque componenti e dura in carica 5 anni. L'attuale Comitato in carica è composto da:

### **Presidente:**

*prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone*

### **Commissari:**

*avv. Alessandro Agueci*

*avv. Mariano Equizzi*

*dott. Alfredo Rizzo*

*avv. Antonio Vecce*

Il Corecom, come già detto, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate; per lo svolgimento delle funzioni delegate si avvale del supporto del Servizio 2 "Segreteria Corecom" della Presidenza della Regione Siciliana, in cui è incardinata l'**Unità Operativa S2.1 "Funzioni proprie del Comitato"**, che coadiuva il Comitato nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite da specifiche leggi, nonché in tutte le iniziative assunte dallo stesso, assicurando, nel contempo, anche i servizi di segreteria e di funzionamento del Comitato durante le sedute.

Dirigente del **Servizio 2 "Segreteria Corecom"** è l'arch. Francesco Di Chiara.

I componenti del Servizio 2 "Segreteria Corecom" sono: Benvenuti Rosmaria, Calabrese Antonio Salvatore, Cusmà Carmen, D'Amico Antonina Rita, De Caro Salvatore, Di Fazio Dorotea, Dolcemascolo Gaetano, Fileccia Loredana, Lamia Maria Assunta, Lo Piparo Onofrio, Macaluso Giacometta, Mauro Giuseppe, Matranga Maurilio, Nicoletti Rosanna, Passarello Giovanna, Prato Giuseppa, Profeta Francesca, Provenzano Francesco, Rivera Diana, Rizzo Francesco Paolo, Salerno Maria Teresa e Visalli Pietro.

Dirigente dell'**Unità Operativa S2.1 "Funzioni proprie del Comitato"** è la dott.ssa M. Antonella Marino.

I Componenti dell'Unità Operativa S2.1 "Funzioni proprie del Comitato" sono: Danile Rossana, Ferrara Gioacchina Rita, Grifò Roberto, Miserendino Benedetta, Panascì Giuseppa e Pipate Pasqualina.

Sono sempre più i cittadini che si rivolgono al Corecom Sicilia, diventato punto di riferimento, specialmente per coloro che si ritrovano coinvolti in controversie con i gestori telefonici. Ma lo è anche durante le campagne elettorali per gli editori dell'informazione locale e per i soggetti politici coinvolti.

Oggi, il Corecom è chiamato a garantire un'efficace azione costante anche in tanti altri campi, soprattutto a seguito della rivoluzione digitale, che ha ridisegnato il mondo della comunicazione, offrendo straordinarie opportunità di conoscenza e innovazione, specificamente con i nuovi media.

Nel contempo, ciò ha visto la nascita di pericolosi fenomeni che hanno innalzato il livello e il numero dei rischi per gli utenti e, in particolare, per i minori. *Fake news, cyberbullismo, web reputation*, diritto all'oblio, sono soltanto alcuni dei nuovi fenomeni - insidiose trappole - che coinvolgono il Corecom, il cui compito è quello di svolgere un importante ruolo di prevenzione e contrasto a tali fenomeni (ultimo esempio: a febbraio 2019, nell'ambito delle celebrazioni del *Safer Internet day*, ha promosso una campagna per la prevenzione del *cyberbullismo* e ha organizzato una manifestazione al liceo linguistico "Ninni Cassarà" di Palermo).

## FUNZIONI PROPRIE

Nell'ambito delle funzioni proprie il Corecom svolge, tra le tante, le seguenti:

- esprime parere sul piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze ai sensi della l. 249/1997 e sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione operanti in ambito regionale;
- formula proposte agli organi regionali ed esprime parere (richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti) in materia di comunicazioni;
- formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, trasmesse in ambito nazionale e locale, formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
- propone iniziative per stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
- regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale;
- svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di "*par condicio*" (gestione e rendicontazione dei messaggi autogestiti gratuiti, vigilanza e controllo dei programmi di informazione e di comunicazione politica, ecc.).

Il Corecom, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 249/1997, svolge anche funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

- esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
- rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
- rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa.



## TUTELA DEL PLURALISMO (legge n. 28/2000)

La tutela del pluralismo è una delle principali funzioni dell'AGCOM, che, in ambito locale, è svolta dal Corecom attraverso l'attività di vigilanza e di controllo, soprattutto per ciò che concerne l'applicazione della legge n. 28/2000, che tutela la cosiddetta *par condicio*, in particolar modo durante le campagne elettorali, periodi in cui le regole diventano più stringenti.

La legge, supportata da apposite delibere emanate dall'AGCOM in occasione di ogni campagna elettorale, disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione e la comunicazione politica durante il periodo elettorale, al fine di garantire a tutti i soggetti politici il medesimo diritto di accesso alle emittenti radiotelevisive.

Agli operatori dell'informazione la normativa chiede di garantire il pluralismo attraverso l'obiettività, la completezza, l'imparzialità, la parità di trattamento e l'equità sia nei programmi di comunicazione politica che nei programmi di informazione.

La cospicua attività nei periodi elettorali si articola in più punti, di seguito sintetizzati.

### **\*Gestione e rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG1 e MAG3)**

I **MAG - Messaggi autogestiti gratuiti** sono spazi, offerti in condizione di parità di trattamento ai soggetti politici, dedicati alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi.

La messa in onda è subordinata all'autorizzazione a trasmettere del Corecom, inserita nel sorteggio.

Le emittenti radiotelevisive che intendono trasmettere messaggi autogestiti gratuiti devono inviare al Corecom la loro adesione tramite il modello MAG/1/...

L'Ufficio, acquisite le adesioni, effettua la registrazione delle stesse in un prospetto - con i rispettivi dati generali e standard tecnici - poi inoltrato all'AGCOM, che lo pubblica sul suo sito.

I soggetti politici interessati ad usufruire dei messaggi autogestiti gratuiti, devono trasmettere al Corecom apposita richiesta (modello MAG/3/..).

La trasmissione dello spot/messaggio può avvenire solo dopo che il Corecom ha espletato le operazioni del sorteggio unico, finalizzato a stabilire l'ordine della messa in onda del primo giorno di programmazione; la collocazione dei messaggi all'interno dei contenitori nei giorni successivi avviene secondo un criterio di rotazione a scalare.

Il sorteggio, effettuato nella sede del Corecom, viene verbalizzato e pubblicato sul sito istituzionale.

La legge n. 28/2000 prevede un rimborso alle emittenti, da parte dello Stato (per il tramite della Regione), per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dall'emittente radiotelevisiva e dal soggetto politico, nella misura definita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le funzioni di controllo e rimborso delle somme sono di competenza dei Corecom.

L'iter procedimentale per la verifica dei documenti presentati da emittenti e soggetti politici, per il calcolo del rimborso e per il relativo pagamento è parecchio articolato e viene effettuato utilizzando due capitoli: il 3600 (capitolo d'entrata) e il 106101 (capitolo di uscita).

Le relative somme sono fondi vincolati che vengono erogati dallo Stato (MISE) mediante conto corrente di tesoreria centrale intrattenuto con l'Assessorato regionale dell'Economia che ne cura il versamento e la riscossione. L'iter si conclude con l'emissione dei titoli di spesa a favore delle imprese che hanno presentato la documentazione nelle modalità previste dalla normativa.

### **\*Programmi di comunicazione politica**

Carattere peculiare hanno i programmi di comunicazione politica: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste e ogni altra trasmissione in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni/valutazioni politiche manifestate nell'ambito del programma che deve, comunque, garantire un confronto dialettico tra più opinioni.

I relativi calendari devono essere trasmessi almeno 7 giorni prima della messa in onda al Corecom; l'Ufficio, tempestivamente, li comunica all'AGCOM e all'Ispettorato MISE (tramite un prospetto analitico), che svolge, per conto del Corecom, l'attività di monitoraggio.

### **\*Violazione della *par condicio***

Altro aspetto centrale della legge è la vigilanza e l'accertamento delle eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive locali.

Particolare attenzione è posta al “[...] *divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*” (art. 9), che impedisce alla P.A. di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere attività propagandistica. In caso di segnalazione di violazione della normativa, l'Ufficio dà inizio ad un procedimento che prevede tempi brevissimi (seguirà eventuale provvedimento dell'AGCOM):

- acquisizione delle registrazioni da parte della Guardia di Finanza entro le 12 ore seguenti;
- richiesta delle eventuali controdeduzioni entro le 24 ore successive alla contestazione;
- tempestiva istruttoria per l'accertamento delle eventuali violazioni;
- relazione esplicativa per il Comitato, perché possa assumere le proprie determinazioni;
- trasmissione all'AGCOM di atti e supporti acquisiti, ivi compreso uno specifico verbale/delibera del Corecom (redatto dall'Ufficio), in cui viene formulata la relativa proposta all'AGCOM.

L'attività di vigilanza e controllo riguarda, altresì, alcuni aspetti della comunicazione a mezzo stampa, nonché l'attività di RAI regionale (il Corecom vigila sul rispetto delle disposizioni deliberate dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi della RAI); collabora alla fissazione dei calendari per le Tribune politiche, stabilite in un verbale firmato congiuntamente dal Caporedattore di RAI 3 Sicilia e dal Presidente del Corecom Sicilia.

### **\*Consulenza e informazione**

Il Corecom garantisce consulenza e informazione a tutti gli utenti interessati (soggetti politici, emittenti radiotelevisive, uffici istituzionali, ecc.), oltre che telefonicamente e di presenza, anche attraverso la redazione di Vademecum/Calendari/Avvisi/ecc, inseriti nei siti del Corecom.

## **CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI (legge n. 448/98)**

Il Corecom Sicilia ha avuto la competenza di redigere la graduatoria per l'attribuzione dei contributi, previsti dalla legge n. 448/98, preceduta da una complessa attività istruttoria e, successivamente, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico per la ripartizione delle somme stanziare. La funzione in questione, dal 2017 è svolta per intero dallo stesso Ministero. Tuttavia, tale materia richiede, tutt'oggi, ulteriore attività (richieste da parte della Guardia di Finanza, richieste da parte del Ministero, ecc.).

## **PROGRAMMI DELL' ACCESSO (legge n. 103/75)**

La legge n. 103/75, art. n. 6, sancisce il diritto a soggetti collettivi organizzati, senza fini di lucro (associazioni di rilevante interesse sociale/culturale/professionale/ecc., enti locali, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose, sindacati, ecc.), di accedere agli spazi riservati della programmazione della RAI regionale, per svolgere attività di comunicazione, attraverso trasmissioni autogestite.

Scopo dei programmi dell'Accesso è quello di “[...] *assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali; [...]*”.

Anche il Corecom Sicilia si è avvalso di questa opportunità per diffondere le diverse attività svolte in favore dei cittadini.

L'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive di RAI 3 regionale è regolato dal Corecom Sicilia. I programmi possono essere realizzati in modo autonomo o con il supporto tecnico gratuito della sede regionale della RAI.

Le modalità di accesso alle trasmissioni sono disciplinate da una convenzione sottoscritta con la RAI e da un Regolamento interno del Corecom.

L'attività prevede:

1. esame delle istanze pervenute, per verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
2. predisposizione di una scheda riepilogativa per ogni istanza, per la valutazione del Comitato, che ne determina l'ammissibilità e delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiotelevisive, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo messo a disposizione dalla RAI;
3. redazione della relativa delibera, da trasmettere alla RAI e alla Sottocommissione Permanente per l'accesso radiofonico e televisivo c/o la Commissione Parlamentare di vigilanza del Senato;
4. pubblicazione in GURS del relativo Comunicato;
5. comunicazione a tutti i soggetti che hanno fatto richiesta.

## **ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA**

Il Corecom, in qualità di organo regionale, svolge funzioni di consulenza, supporto e garanzia della Giunta Regionale e dell'A.R.S., in materia di comunicazioni.

Formula indicazioni agli organi regionali in tutti i casi debbano esprimere parere o adottare provvedimenti in materia di comunicazioni.

Un esempio: in caso di presentazione di interrogazione parlamentare, su richiesta, il Corecom deve fornire gli elementi utili affinché il Governo possa rispondere in Aula. Poiché la risposta all'interrogante deve pervenire entro 15 giorni, l'attività istruttoria dell'Ufficio deve concludersi in tempi brevissimi, onde consentire al Presidente del Corecom di predisporre una relazione da trasmettere per la risposta in Aula.

## **COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI**

Il Corecom svolge attività di indagine, di studio e di ricerca su temi e problemi dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti giuridici, politici, economici e sociali; promuove e organizza tavole rotonde, seminari, convegni e iniziative varie, volti ad accrescere la formazione e la ricerca nel settore delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria, anche attraverso la collaborazione con istituzioni e organismi vari.

Nell'ambito di tale competenza, sono stati sottoscritti i seguenti Accordi/Protocolli d'intesa/Convenzioni:

- Protocollo d'Intesa con l'Associazione Siciliana della Stampa (nel 2016 è stato bandito, in collaborazione, il concorso per le borse di studio "Cristiana Matano");
- Protocollo d'intesa con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia;
- Accordo con l'Ispettorato Territoriale Sicilia – Ministero dello Sviluppo Economico;
- Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (la collaborazione con l'U.S.R., oltre all'organizzazione di convegni, ha visto l'Ufficio impegnato in maniera considerevole per la diffusione del volume "*Facebook genitori alla riscossa*", nonché per la sua distribuzione presso le scuole siciliane, compreso il plesso scolastico di Lampedusa);
- Convenzione con le Associazioni dell'Artigianato, con le Associazioni dei consumatori firmatari e il Servizio 6° della Segreteria Generale della Regione Siciliana (per regolamentare le condizioni generali di gestione del servizio relativo alla manutenzione e agli impianti dei dispositivi per la ricezione del segnale televisivo digitale terrestre);
- Convenzione con l'Università degli Studi di Catania.

## INIZIATIVE PROMOSSE NEL 2019

Il Corecom, per la sua specifica natura, nell'ambito della sua attività istituzionale, promuove, tra l'altro, iniziative volte a stimolare e approfondire la conoscenza, la formazione e la ricerca nel settore delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria convenzionale o elettronica.

In particolare, il Corecom ha proposto (anche in passato) iniziative con l'intento di educare i minori (e gli adulti) ad un uso più consapevole del mezzo televisivo e, negli ultimi anni, delle nuove tecnologie.

Il Corecom Sicilia ha sempre prestato speciale attenzione alla tutela dell'utenza e, in particolare, dei minori, ancora prima che l'AGCOM sottoscrivesse il conferimento della delega. Infatti, attraverso una serie di eventi finalizzati ad approfondire le diverse tematiche di particolare attualità ed interesse, si è impegnato per educare i giovani ad un uso consapevole e responsabile di Internet e dei mezzi di comunicazione, organizzando eventi e incontri rivolti a ragazzi e agli adulti; molti i temi affrontati, fra gli ultimi: cyberbullismo, fake news e web reputation.

Nel corso del 2019, il Corecom ha deciso di "andare" nelle scuole. Infatti, nell'ambito delle manifestazioni del *Safer Internet day*, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale e con il patrocinio di *Generazioni Connesse* (Progetto coordinato dal MIUR), il Corecom ha organizzato un evento dal titolo "**Insieme per un Internet migliore – Contro il cyberbullismo. La sfida del Corecom Sicilia**" - che si è svolto presso il Liceo Linguistico "Ninni Cassarà di Palermo, il 21 febbraio 2019 – con l'intento di promuovere una campagna di sensibilizzazione per la tutela dei minori e dei nativi digitali, nei confronti di uno dei maggiori pericoli insiti nell'utilizzo del web: il cyberbullismo.

Il Corecom ha previsto di svolgere diversi eventi durante il 2019; ad oggi, oltre alla manifestazione inerente al *Safer Internet day*, ha organizzato i seguenti eventi.

- Il *Tavolo tecnico sull'informazione*, che si è svolto presso la sede del Corecom Sicilia il 29 maggio 2019.

L'evento è nato a seguito della conclusione di un'indagine conoscitiva svolta dall'AGCOM sull'Informazione locale, che ha rilevato forti criticità nel sistema dell'informazione della Regione Siciliana.

Il Corecom Sicilia ha, quindi, rilevato l'esigenza di istituire un tavolo tecnico, chiamando ad intervenire tutti i soggetti interessati (RAI, Assessore regionale all'Economia, Ordine dei Giornalisti, Assostampa, Anci Sicilia, Associazioni radiotelevisive, Associazioni consumatori, ecc.), con l'intento di avviare un percorso volto ad approfondire le diverse problematiche che riguardano il settore dell'informazione e, quindi, di presentare, entro la fine del 2019, una proposta di intervento legislativo, da sottoporre agli organi istituzionali regionali competenti.

- Il seminario “**Disinformazione on line e regolamento**”, che si è svolto a Siracusa il 21 giugno 2019; la circostanza che ha suggerito questo evento è stata la pubblicazione del Regolamento emanato dall’AGCOM, recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’*hate speech*.
- Il convegno “**Big data – Persona e mercato**”, che si è svolto a Siracusa il 22 giugno 2019. L’importanza della tematica discussa è stata avvalorata dalla partecipazione dei vertici dell’AGCOM, di docenti universitari, di giuristi e di organi istituzionali.

## FUNZIONI DELEGATE

Il Corecom si avvale del supporto del Servizio 2 “Segreteria Corecom” della Presidenza della Regione Siciliana, per lo svolgimento delle attività connesse agli adempimenti delle funzioni delegate da AGCOM, attribuite con convenzioni bilaterali stipulate tra Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM) ed il Corecom Sicilia, in data 01.12.2011 (deleghe di 1° fase), 04.12.2015 (deleghe di 2° fase).

In attuazione dell'Accordo Quadro del 2008, tra Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, l'AGCOM ha delegato ai Corecom le funzioni c.d. “di prima fase” o “di primo livello” (al Corecom Sicilia sono state delegate mediante una convenzione sottoscritta in data 1 dicembre 2011):

1. vigilanza in materia di tutela dei minori, nel settore radiotelevisivo locale;
2. esercizio di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/90;
3. vigilanza sul rispetto criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
4. svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

Con convenzione sottoscritta in data 4 dicembre 2015, l'AGCOM ha delegato il secondo pacchetto di funzioni, c.d. “di seconda fase” o “di secondo livello”:

1. Definizione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica e utenti, indicate art. 2 della delibera 173/07/CONS;
2. vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'autorità;
3. tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.).

In seguito all'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, denominato *Accordo Quadro 2018*, il Corecom Sicilia ha sottoscritto la nuova convenzione bilaterale, disciplinante il suo rapporto con l'AGCOM, in data 5 febbraio 2018, con cui l'Autorità, riassumendo e integrando le precedenti, delega l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-*quinquies* del *Tusmar*;

- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di “*installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso all’interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 449/16/CONS;
- e) definizione delle controversie indicate all’art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea di cui all’art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun *Corecom*, nell’ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
- f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal *Tusmar*, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;
- g) vigilanza ai sensi dell’articolo 41 del *Tusmar* previa adozione, da parte dell’Autorità, di apposite linee guida;
- h) gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato *Registro*, secondo le linee guida fissate dall’Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all’interno del *Registro* nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione (R.O.C.).

### **Tutela e garanzia dell’utenza con particolare riferimento ai minori**

Il Corecom Sicilia ha sempre prestato molta attenzione alla tutela dell’utenza e, in particolare dei minori, da ancora prima che l’AGCOM sottoscrivesse il conferimento della delega.

Infatti, tramite proprie iniziative, si è rivolto ai giovani, avviando iniziative e incontri su tematiche importanti come il *cyber bullismo*, le *fake news* e la *web reputation*.

Il Corecom, per esplicitare tale attività, si avvale del monitoraggio delle emittenti radiotelevisive.



Tuttavia, può intervenire anche su segnalazione (il relativo modulo si trova nel sito), alla quale segue la verifica, da parte del Corecom, della fondatezza dei fatti contestati.

Il procedimento si conclude o con una relazione trasmessa all'AGCOM, o con un'archiviazione se il fatto non sussiste.

Inoltre, in passato, ha rivolto la propria attenzione anche alla tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio e ai non udenti.

### **Esercizio del diritto di rettifica**

Il diritto di rettifica consiste nella possibilità che hanno tutti i cittadini, di cui siano state pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui siano stati attribuiti atti o dichiarazioni non vere, di richiedere la pubblicazione di proprie dichiarazioni di rettifica, con lo stesso rilievo delle notizie oggetto della rettifica.

Il cittadino che si ritenga leso nei propri interessi morali o materiali, preliminarmente, dovrà trasmettere la richiesta di rettifica al concessionario radiotelevisivo. Qualora tale richiesta non sia accolta, l'utente potrà inoltrare l'istanza al Corecom.

Il Corecom ha competenza soltanto relativamente al settore radiotelevisivo regionale.

### **Vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi**

Il Corecom vigila sulla correttezza della pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. La vigilanza viene effettuata attraverso l'attività di monitoraggio o su segnalazione di presunta irregolarità di pubblicazione.

I risultati dei sondaggi, diffusi sui mezzi di comunicazione di massa, devono essere pubblicati unitamente ad una 'nota informativa'.

Utenti, associazioni e organizzazioni possono segnalare presunte irregolarità nella pubblicazione dei risultati di sondaggi.

Il Corecom, successivamente, provvederà ad avviare un procedimento per la verifica dei fatti.

### **Svolgimento del tentativo di conciliazione**

Il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom è obbligatorio, prima di ricorrere, eventualmente, alla giustizia ordinaria. È un servizio gratuito che offre la possibilità di risolvere, dapprima in via stragiudiziale, le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione elettronica.

Oggi è più semplice poter risolvere le controversie con gli operatori telefonici; infatti dal 23 luglio 2018, ai sensi della delibera n. 203/18/CONS dell'AGCOM, esse sono gestite tramite la piattaforma *Concilia web*.

La procedura di conciliazione si svolge per via telematica: l'utente che intende presentare un'istanza al Corecom deve accedere alla piattaforma [Conciliaweb](#), o creando un account o tramite le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); successivamente, deve compilare il formulario UG inserendo, a pena di inammissibilità, i propri dati, richiesti dal sistema.

Se il Corecom ritiene ammissibile la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica alle parti l'avvio della procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione; se, invece, la domanda è inammissibile, entro 10 giorni ne dà comunicazione al richiedente.

Le comunicazioni che riguardano la procedura e i verbali di conciliazione avvengono sempre tramite il sistema ed è previsto un invio di notifiche agli utenti con sms o email a seconda del canale di contatto scelto.

Prima della fase vera e propria di conciliazione, le parti, utenti e operatori telefonici, possono negoziare tra loro, senza l'intervento del Corecom, sempre attraverso la piattaforma.

Se le parti raggiungono un accordo positivo la piattaforma *Concilia web* rilascia un'attestazione dell'accordo raggiunto (firmato elettronicamente da utente e operatore) e, quindi, il procedimento viene archiviato.

L'esito negativo della negoziazione diretta dà l'avvio alla fase di conciliazione che prevede la presenza del conciliatore del Corecom.

Se, durante la conciliazione le parti raggiungono un accordo, il conciliatore redige un verbale (titolo esecutivo), che conclude la controversia.

Se le parti non raggiungono un accordo, il conciliatore segnala a verbale l'esito negativo della conciliazione.

A questo punto, l'utente (entro tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione) può chiedere al Corecom la *definizione della controversia* oppure fare ricorso alla giustizia ordinaria.

## **Definizione delle controversie**

La definizione delle controversie segue un tentativo di conciliazione il cui esito è stato negativo, anche solo parzialmente.

Gli utenti che non hanno raggiunto un accordo con l'operatore telefonico, durante una procedura di tentativo di conciliazione (entro tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione), possono chiedere al Corecom competente, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di decidere nel merito del contenzioso, attivando la definizione della controversia, se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, non sia già stata adita l'autorità giudiziaria e se l'oggetto non riguardi *disservizi nelle procedure di passaggio* tra operatori, la cui competenza è dell'AGCOM.

L'utente non può richiedere la definizione delle controversie se, dopo aver presentato istanza di conciliazione, non ha partecipato alla relativa udienza.

Il procedimento per la definizione delle controversie si conclude con un provvedimento finale del Corecom, che costituisce un ordine dell'AGCOM all'operatore per il rimborso all'utente di eventuali somme che non gli erano dovute o per il pagamento di eventuali indennizzi previsti (art. 98, comma 11 del decreto legislativo n. 259/2003)

Le parti hanno la possibilità di richiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito in sede giurisdizionale.

Il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento è di 180 giorni (art.16 della Delibera n.173/07/Cons e s.m.i.). La procedura avviata con il Corecom è gratuita.

## **Vigilanza sul rispetto delle norme mediante il Monitoraggio**

L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il Monitoraggio, riguarda il controllo del rispetto della normativa vigente in tema di programmazione da parte delle emittenti locali. Gli ambiti di competenza del Corecom sono:

- 1) Pubblicità - rispetto della normativa relativa alla trasmissione dei messaggi pubblicitari (affollamento pubblicitario, posizionamento dei messaggi pubblicitari all'interno dei programmi, obbligo di segnalazione, divieti);
- 2) Tutela dei minori e garanzie dell'utenza - rispetto della normativa vigente in materia e dei codici inerenti a tale materia (TV e Minori, Media e Sport e Rappresentazioni vicende giudiziarie);
- 3) Obblighi di programmazione – rispetto, da parte delle emittenti, di tutti gli obblighi cui sono soggette dalla normativa in materia di programmazione, anche relativamente alla concessione governativa di cui sono titolari.

La vigilanza si attua attraverso il monitoraggio delle trasmissioni e la verifica del loro contenuto. L'attività comprende l'accertamento di eventuali violazioni, l'avvio dei relativi procedimenti di accertamento, contestazione/archiviazione e la trasmissione della relazione finale all'AGCOM, per il prosieguo dell'iter sanzionatorio o dell'archiviazione del procedimento.

In assenza di un sistema di registrazione autonomo, il Corecom Sicilia si avvale della collaborazione dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, per lo svolgimento dell'attività di reperimento delle registrazioni.

## **Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.)**

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) è un registro unico, istituito con la Legge n. 249/1997, gestito dal Corecom Sicilia, su delega dell'AGCOM, sulla base delle disposizioni racchiuse nel "Regolamento per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione"; tale Regolamento è stato approvato dall'Autorità con delibera n. 666/08/CONS, modificata con delibera n. 1/17/CONS.

L'istituzione del R.O.C. ha lo scopo di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, il rispetto delle norme inerenti alla disciplina anti-concentrazione, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

I soggetti obbligati all'iscrizione, da effettuarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell'attività (l'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento), sono:

- gli operatori di rete
- i fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
- i fornitori dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione
- le imprese concessionarie di pubblicità
- le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi
- le agenzie di stampa a carattere nazionale
- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste
- i soggetti esercenti l'editoria elettronicamente
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione.

L'iscrizione nel Registro costituisce requisito necessario per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze, nei casi previsti dalla normativa.

